

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2019, n. 14-312

Regolamento (UE) n. 1308/2013 DM 911/2017. Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo 2019-2023. Approvazione delle disposizioni regionali di attuazione della misura investimenti per le campagne dal 2019/2020 al 2022/2023.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dispone in merito all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e all'articolo 50 ripropone la misura investimenti, come sostegno per le imprese che intendono migliorare i loro risultati economici;

il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

il programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo è stato inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione;

nell'allegato F1 al PNS sono stabiliti i criteri di priorità (espressi in punteggio massimo) che le Regioni dovranno adottare nella valutazione delle domande di aiuto. Tra questi criteri è incluso un punteggio pari a 10 punti per la categoria "titolare o legale rappresentante con età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda" che intende favorire prioritariamente aziende che non hanno ancora avuto la possibilità di aderire alla misura.

Dato atto che nel corso delle precedenti campagne di applicazione della misura investimenti numerosi sono stati i giovani beneficiari dell'aiuto comunitario, l'applicazione in maniera più estensiva tale criterio consente di favorire maggiormente l'accesso ad aziende che non hanno ancora beneficiato di tale aiuto.

Ritenuto, a tal fine, opportuno scindere il punteggio attribuito a tale categoria come di seguito riportato: titolare o legale rappresentante con età compresa tra i 18 e i 40 anni: 2 punti; beneficiario non ammesso a finanziamento nelle 2 campagne precedenti: 8 punti.

Richiamato che con la deliberazione della Giunta regionale del 18 aprile 2019, n. 18-8802 è stata approvata la modifica del piano di riparto, definito con Decreto ministeriale n. 1188 del 21 febbraio 2019 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo (MIPAAFT), come di seguito:

Misura	Riparto rimodulato 2019/20 (€)
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi	8.500.000,00
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	7.529.241,01
Vendemmia verde	0
Investimenti	4.000.000,00
TOTALE	20.029.241,01

Preso atto che i suddetti fondi sono esclusivamente comunitari e non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente da Agea, in qualità di Organismo pagatore e dato atto, pertanto, che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Visto che:

il decreto (di seguito DM) del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 14 febbraio 2017, n. 911 e s.m.i., reca le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura investimenti e abroga il DM 4 marzo 2011, n. 1831;

la Circolare di Agea Coordinamento del 29 maggio 2019, n. 47789, stabilisce l'applicazione della misura investimenti;

l'articolo 2, comma 5, del DM 14 febbraio 2017, n. 911 determina che le Regioni adottino eventuali provvedimenti utili per l'applicazione della misura.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, sono state consultate le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche in data 20 settembre 2019.

Ritenuto di approvare, quale allegato alla presente deliberazione e per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), le disposizioni regionali di attuazione (DRA) della misura investimenti inserita nel PNS del settore vitivinicolo 2019-2023, per le campagne vitivinicole dal 2019/2020 al 2022/2023, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e secondo le modalità e condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 14 febbraio 2017, n. 911 e s.m.i..

Ritenuto di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura la definizione delle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario, d'intesa con Agea, in qualità di Organismo pagatore, nel rispetto di quanto prescritto dalla DGR del 25 maggio 2018, n. 21-6908, con la quale sono state effettuate una ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quelli relativi alla misura in questione, e l'individuazione dei relativi termini di conclusione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

1. di approvare le disposizioni regionali di attuazione (DRA) della misura investimenti inserita nel Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo 2019-2023, per le campagne vitivinicole dal 2019/2020 al 2022/2023, di cui all'Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e secondo le modalità e condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 14 febbraio 2017, n. 911 e s.m.i.;

2. di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura la definizione delle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario, d'intesa con Agea, in qualità di Organismo pagatore, nel rispetto di quanto prescritto dalla DGR del 25 maggio 2018, n. 21-6908;

3. di dare atto che i fondi per l'attuazione della presente misura sono esclusivamente comunitari e non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente da Agea, in qualità di Organismo pagatore e che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Disposizioni regionali di attuazione (DRA) della misura investimenti, prevista dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2020-2023, per le campagne vitivinicole dal 2019/2020 al 2022/2023.

Indice

Premessa.....	2
Beneficiari	2
Presentazione delle domande di aiuto.....	2
Localizzazione	3
Tipologia degli investimenti ammissibili	3
Spese ammissibili	3
Limite di spesa della domanda di aiuto.....	3
Agevolazioni previste	3
Risorse finanziarie	3
Definizione di punteggi e criteri di priorità	3
Istruzioni operative.....	4
Graduatoria	4
Varianti.....	4
Rinvio	4

Premessa

Le presenti disposizioni regionali di attuazione (DRA) si riferiscono alla misura investimenti, di cui all'art. 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti.

Detta misura concede un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentare la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Le presenti disposizioni, in linea con il programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, sono valide fino alla fine dell'esercizio finanziario comunitario 2023.

Beneficiari

Possono accedere ai benefici della presente misura, in forma singola o associata, le persone fisiche o giuridiche cui compete l'onere finanziario degli investimenti e che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, hanno costituito e validato un fascicolo aziendale aggiornato e sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274.

Sono beneficiari della presente misura:

1. gli imprenditori agricoli professionali (di seguito IAP), titolari di azienda agricola con OTE - Orientamento Tecnico Economico Prevalente – con codice 351 o 352 o 354;
2. le persone fisiche o giuridiche cui compete l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese agroindustriali.

Gli IAP sono imprenditori come definiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive integrazioni e modificazioni che svolgono attività di trasformazione, in cui almeno il 51% delle uve fresche trasformate è di provenienza aziendale.

Le imprese agroindustriali sono imprese che svolgono attività di trasformazione diverse dallo IAP.

Tali soggetti possono accedere agli aiuti qualora la loro attività sia:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione;

Presentazione delle domande di aiuto

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata all'OP Agea secondo le modalità applicative stabilite dalla stessa.

Ogni richiedente (in caso di progetti presentati da aziende in forma associata, il richiedente è identificato con il capofila) può presentare, per ciascuna campagna vitivinicola, al massimo una domanda di aiuto. L'investimento proposto e richiesto può essere di durata annuale o biennale.

Per le domande di aiuto annuali il contributo è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutti gli interventi contenute nella domanda di pagamento di saldo.

Per le domande di aiuto biennali il contributo è versato in anticipo nella misura dell'80%, previa obbligatoria presentazione di cauzione. Il successivo pagamento a saldo, dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutti gli interventi contenute nella domanda di pagamento di saldo, sarà erogato in modo commisurato alla dotazione finanziaria assegnata dall'Unione Europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo; qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la dotazione assegnata dal Mipaaf alla Regione Piemonte gli aiuti medesimi verranno proporzionalmente ridotti.

Localizzazione

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte e dei paesi esteri aderenti all'UE.

Per analoghi investimenti localizzati nel territorio nazionale, diverso dalla Regione Piemonte, occorre riferirsi ai bandi che vengono aperti in ciascuna Regione che possono essere finanziati attraverso il PSR o il programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo.

Tipologia degli investimenti ammissibili

In coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà stabiliti nel capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" sezione 14.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, sono ammissibili i punti vendita aziendali adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, localizzati all'interno o all'esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione.

Gli investimenti finanziati devono rispettare le norme comunitarie applicabili al tipo di investimento considerato.

Spese ammissibili

In riferimento agli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese:

- di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili, ristrutturazione, riattamento di fabbricati);
- acquisto di impianti, attrezzature fisse e macchinari per l'esposizione, la degustazione e la commercializzazione del prodotto;
- acquisto di elementi di arredo;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche (personal computer, stampanti, fax) e dei relativi programmi e piattaforme a servizio dei punti vendita.

Limite di spesa della domanda di aiuto

Spesa massima ammissibile: euro 350.000.

Spesa minima ammissibile: euro 20.000.

Agevolazioni previste

Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.

Il sostegno per gli investimenti realizzati da imprese intermedie è concesso nel limite massimo del 20% della spesa effettivamente sostenuta.

Risorse finanziarie

La dotazione annuale delle risorse per la misura, previste dal Programma nazionale di sostegno del Settore vitivinicolo, viene definita con Decreto Ministeriale con cui si ripartiscono le risorse per Regione e per misura. Tale ripartizione per singola misura può essere successivamente rimodulata con deliberazione della Giunta regionale.

Definizione di punteggi e criteri di priorità

I punteggi assegnati saranno i seguenti:

Criterio	Punteggio
Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149): il miglioramento di almeno una classe energetica del fabbricato.	10 punti
Produzione di qualità di vini DOP rispetto alla produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione di mosto (a scelta tra le ultime tre campagne vitivinicole inclusa quella in corso, al momento della presentazione della domanda).	0,1-25% punti 1 25,1-50% punti 2 50,1-75% punti 3 75,1-80% punti 4 80,1-85% punti 5 85,1-90% punti 6 90,1-95% punti 7 95,1-100% punti 8
Giovane (titolare o legale rappresentante con età compresa tra i 18 e i 40 anni) e nuovo beneficiario.	titolare o legale rappresentante con età compresa tra i 18 e i 40 anni: 2 punti
	beneficiario non ammesso a finanziamento nelle 2 campagne precedenti: 8 punti
Appartenenza a forme aggregative di filiera.	<ul style="list-style-type: none">per il richiedente in forma associata 1 punto per ogni azienda – massimo 10 punti (le aziende non devono avere lo stesso rappresentante legale e/o soci in comune)per la cantina cooperativa 1 punto per ogni 15 soci conferenti – massimo 10 punti

I richiedenti, a parità di punteggio, saranno inseriti nella graduatoria secondo l'ordine crescente di età del titolare o legale rappresentante, dal più giovane al più anziano.

Istruzioni operative

Le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario sono definite con successivo atto dirigenziale del competente Settore della Regione Piemonte (Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura) d'intesa con l'OP Agea.

Graduatoria

Con successivo atto del competente Settore della Regione Piemonte verrà approvata la graduatoria.

Varianti

Sono consentite varianti ai progetti di investimento ammessi a finanziamento.

Rinvio

Per quanto non previsto si fa riferimento al programma nazionale di sostegno, al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, al Decreto Ministeriale di attuazione della misura investimenti, alla circolare dell'OP Agea contenente le istruzioni operative e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.